

REGOLAMENTO (CEE) N. 476/93 DELLA COMMISSIONE

del 1º marzo 1993

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 29/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 466/93⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 29/93 ai dati di cui la Commissione

ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 26 febbraio 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'1 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(²) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.

(³) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(⁴) GU n. L 5 del 9. 1. 1993, pag. 14.

(⁵) GU n. L 49 del 27. 2. 1993, pag. 81.